



COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Norme Tecniche Attuazione

PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

IL SINDACO

Gabriele A. Fratto

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA

Mirko Capuano

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Romina Bassenghi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roberto Severini

IL CAPO V SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA

Tecla Mambelli

INTRODUZIONE

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 che stabilisce che i Comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La tabella A del decreto definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n.15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Delibera di Giunta Regionale n.2053 del 09.10.2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n.15 del 09.05.2001".

I nuovi criteri di classificazione acustica previsti nella D.G.R. n.2053/2001 per lo stato di fatto e di progetto del territorio comunale sono stati adottati come riferimento per la zonizzazione del territorio del Comune di Rimini secondo le classi previste da D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2 della Legge 447/95:

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

VALORI LIMITE DI EMISSIONE (in dB(A)) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe	Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I Aree particolarmente protette	45	35
Classe II Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III Aree di tipo misto	55	45
Classe IV Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	60

Tabella B (D.P.C.M. 14/11/1997)

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (in dB(A)) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe	Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I Aree particolarmente protette	50	40
Classe II Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III Aree di tipo misto	60	50
Classe IV Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C (D.P.C.M. 14/11/1997)

VALORI DI QUALITÀ (in dB(A)) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Classe	Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I Aree particolarmente protette	47	37
Classe II Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III Aree di tipo misto	57	47
Classe IV Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D (D.P.C.M. 14/11/1997)

ART.1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Limitazioni normative per le sorgenti sonore fisse

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati allegati al Piano Comunale di Classificazione Acustica, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26.10.1995 n.447, all'interno delle relative fasce di pertinenza.

Le limitazioni previste dal Piano di Classificazione Acustica dovranno essere rispettate sia all'interno che all'esterno della zona di classe acustica in cui le sorgenti sono collocate. La limitazione acustica da considerare dovrà essere quella prevista per lo stato di fatto o quella prevista per lo stato di progetto al momento in cui la previsione di PSC verrà attuata in sede di POC.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Presso le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora, nel periodo di riferimento notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2. La situazione acustica allo stato attuale

Gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica individuano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dagli strumenti urbanistici (stato di progetto).

In relazione a tale classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro valori limite di zona indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97. Confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe IV) in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico e quindi non si rendono necessari interventi di risanamento acustico;

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB (A) (es. classe III che confina con classe V), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (superamento del limite di zona assoluto); per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico.

Sono comunque aree potenzialmente problematiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

c) Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si dovrà

prevedere un Piano di Risanamento Acustico, il quale individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individuerà le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

ART.2 - AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per le aree destinate alle manifestazioni temporanee è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.45 del 21/01/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali deroghe si rimanda all'apposito regolamento istituito dal Comune di Bertinoro.

Si dovranno comunque prediligere per le manifestazioni temporanee le aree di classe IV o superiori.

ART.3 - STRUMENTI ATTUATIVI

1 – Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Piani urbanistici attuativi del Regolamento Urbanistico Edilizio o di Piano Operativo Comunale" : i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Ai Piani urbanistici attuativi del presente articolo sono assimilati i progetti che interessano una superficie territoriale o fondiaria superiore a 3 Ha o quei progetti di cui in fase istruttoria da parte degli uffici comunali si ravvisi la assoggettabilità al presente articolo.

I Piani urbanistici attuativi devono prevedere una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe (fra zona di classe acustica differenti non debbono risultare variazioni per più di 5dB(A) misurati), e comunque devono garantire:

- Entro il perimetro dell'area in oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, fermo restando quanto indicato dall'obiettivo di qualità nelle zone del territorio comunale indicate all'art.4;

- Nelle zone limitrofe (non solo quelle adiacenti), qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, tenuto conto delle sorgenti sonore preesistenti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

Ai Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di previsione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Ai fini della redazione della documentazione di cui agli articoli successivi si dovranno considerare gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto, degli interventi di progetto nonché degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata influenti sull'area di intervento.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 e quanto previsto nel presente articolo, la realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, prodotta da sorgenti all'interno del piano, entro i limiti previsti, sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo.

I Piani urbanistici attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani urbanistici attuativi deve prevedere l'aggiornamento della classificazione acustica definita nell'ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica mediante la realizzazione di appositi elaborati modificativi.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati, tali valori dovranno essere misurati considerando i periodi dell'anno con elevata criticità. Nel caso si evidenziassero valori fuori dai limiti previsti si dovranno predisporre ulteriori opere di contenimento acustico al fine di rientrare entro i limiti, attestazione certificata da nuovo monitoraggio.

L'assenza della Documentazione di previsione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

2 – Interventi Edilizi Diretti

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" tutti gli interventi realizzati mediante permesso di costruire, autorizzazioni edilizie, atti di assenso a modificazioni edilizie o di uso e mediante modalità di autocertificazione e silenzio/assenso e comunque tutte quelle ammesse dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, comunque denominate.

Nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o potenziamento delle seguenti opere:

- a. opere soggette a V.I.A.;
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g. strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgs 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;

deve essere allegata, a corredo dei progetti, la Documentazione di previsione di Impatto Acustico. Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di Impatto Acustico le domande per il rilascio di:

- a. permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita ed ogni altro tipo di struttura che comporti significativi afflussi di pubblico;

- b. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a;
- c. qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della Documentazione di previsione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In caso di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) od altro atto equivalente, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, (c.6 art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell' Autorità di controllo.

Nella realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, in quanto comportanti il rifacimento o la sostituzione/coibentazione di muri serramenti esterni, di solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Qualora una nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una Documentazione di previsione di Impatto Acustico.

È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- A) scuole e asili nido;
- B) ospedali;
- C) case di cura e di riposo;
- D) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- E) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30 % del volume originario, in prossimità delle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti A, B e C.

ART.4 – OBIETTIVI DI QUALITA'

L'Amministrazione Comunale assume per due zone del territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 2° comma della L.R n. 15/2001 i seguenti obiettivi di qualità, fermi restando i limiti riguardanti i buffers stradali:

L'Amministrazione Comunale, attraverso tutti i Piani di settore di cui intende dotarsi, si prefigge lo scopo di migliorare la situazione acustica, (e non solo) a cui è esposta la popolazione, questo si esplicita con la scelta di attenuare le fonti di rumore dovute a traffico veicolare tramite le scelte che verranno attuate a seguito del Piano Urbano del Traffico, nonché all'allontanamento dai centri abitati delle attività che generano inquinamento acustico dovuto al tipo di lavorazione.

Gli obiettivi di qualità da recepirsi nel P.S.C., dovranno essere perseguiti sin da ora sia nella redazione ed attuazione degli strumenti urbanistici di pianificazione (varianti specifiche, piani attuativi, ecc..), sia rispettando i limiti più restrittivi imposti nel corso di interventi anche non urbanistico- edilizi nelle predette zone (disciplina del traffico, installazione di nuove sorgenti di

rumore, ecc..) anche se riguardano servizi pubblici essenziali.

Le imprese tenute ad adeguare le proprie sorgenti di rumore alla presente classificazione, potranno fino all'approvazione del P.S.C. prendere a riferimento la zonizzazione acustica di progetto.

ART. 5 –CLASSIFICAZIONE STRADE E RELATIVE AREE PROSPICIENTI

In attesa dell'approvazione, nel quadro del P.U.T., della classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Applicativo, le strade esistenti e le relative aree prospicienti sono state classificate secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n.2053/2001 in base alle reali condizioni di esercizio e dall'atto di indirizzo "Adeguamento e riqualificazione della rete viaria principale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 21.04.2005.

Con riferimento alla applicazione della classe IV in forza di quanto detto sopra sono state individuate i tratti di strada di cui all'allegato elenco A.

E' assegnato all'intero edificio e alle sue pertinenze la classe acustica della fascia stradale o ferroviaria nel caso in cui la linea che delimita tale fascia intercetti l'edificio stesso. Per le strade di progetto la classificazione prevista dovrà essere rideterminata in sede di progettazione esecutiva sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali secondo il Nuovo Codice della Strada e Regolamento Applicativo.

La classificazione e l'ampiezza delle aree prospicienti la viabilità in previsione, in fase di progettazione esecutiva di dette infrastrutture stradali, dovranno essere ridefiniti sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali ai sensi della vigente normativa esistente. In ogni caso l'estensione di tale fascia dovrà comunque garantire il rispetto della classificazione, attribuita ai ricettori presenti nella UTO attraversata, individuata nello stato di fatto.

Quanto sopra dovrà essere applicato facendo salvo la normativa specifica per le infrastrutture stradali di cui al D.P.R. n.142 del 19.03.2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.6 - STRUMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

1 - Documentazione di previsione di Impatto Acustico e documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

- a. per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:

- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997;
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;

- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

2 – Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio;
- e. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri ;

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al paragrafo successivo.

Le previsioni post operam devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

3– Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
- b. descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri.

Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui alla lettera b). Il parametro descrittore del rumore L_{Aeq} , potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

4 – Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b. indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
- c. descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore

(presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:

- a. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- b. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- c. riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime revisionali prodotte.

5 – Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e. dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
- b. b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
- c. c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime revisionali prodotte.

6 – Valutazione del clima acustico

La valutazione del clima acustico deve essere effettuata nei casi previsti dall'art. 3 comma 2 delle presenti N.T.A. La documentazione per la valutazione del clima acustico, oltre a quanto previsto al comma. 1, deve comprendere:

- a. la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
- b. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- c. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

ART.7 – NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

I nuovi Piani Urbanistici Attuativi in prevalenza residenziali dovranno essere inseriti in zona di classe II o III. Nel caso vengano inseriti in prossimità di infrastrutture di trasporto che inducano una classe IV di cui all'art.4 della Delibera Regionale n.2053/2001, dovranno essere previste opere di mitigazione tali da garantire i limiti previsti per la classe III anche in riferimento al rumore generato dall'infrastruttura stradale.

ART.8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164 in analogia a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della Legge 447/95. In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della L. R. n.15 del 09.05.2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a. pagamento di una somma da € 516 a € 5.164 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9 comma 1 L.R. 15/2001);
- b. pagamento di una somma da € 1.549 a € 15.493 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9 commi 3 e 4 L.R. 15/2001);

ART.9 – VARIANTI URBANISTICHE

Successivamente all'approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica le Varianti Urbanistiche dovranno essere complete di tutti gli elementi necessari alla individuazione della classificazione acustica dell'area (perimetro area, superficie territoriale, destinazioni previste, superfici e relativa percentuale di destinazione d'uso e attività commerciali, attività produttive, numero abitanti, densità abitativa riferita all'Ha, presenza e localizzazione cartografica di strutture scolastiche, sanitarie, ospedaliere, case di riposo, ecc. che rientrano in classe acustica I con relative superfici e perimetri, di aree verde pubblico, infrastrutture di trasporto e relativo classamento ai sensi dell'art.2 del D.LGS. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, ecc.), una proposta di classificazione acustica che dovrà essere vagliata dagli uffici preposti all'aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica;

Qualora una Variante Urbanistica produca una riduzione di classe acustica rispetto a quella prevista dal presente Piano, sarà a carico del realizzatore del piano attuativo previsto/intervento oggetto di variante la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per il rumore immesso all'interno dell'area da sorgenti esterne e preesistenti, per la quota eccedente la precedente classificazione dell'area; la valutazione del rumore immesso dalle zone adiacenti dovrà essere effettuata in riferimento ai limiti massimi ammessi in tali zone.

ART.10 – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ordinariamente il Piano Comunale di Classificazione Acustica viene complessivamente revisionato ed aggiornato, con le procedure previste dalla L.R. 15/2001 e successive modifiche, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi le condizioni e contestualmente:

- a. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali alla Pianificazione comunale.;
- b. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi, qualora comportino modifiche al Piano Comunale di Classificazione Acustica limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ART.11 – NORMA PROVVISORIA

I limiti di zona cartografica sono stati redatti sulla base degli elaborati di pianificazione comunale e sovracomunale, pertanto, in presenza di imprecisioni e difformità circa i limiti di zona, si intendono di riferimento quelli relativi agli strumenti di pianificazione alla data del 22/08/2019.